

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 08-06-2023**

**Messaggio n. 2127**

**OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Utilizzo del contributo e scorrimento delle graduatorie**

Con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l'importo del contributo previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo 2022).

Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l'Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo in commento.

In applicazione dell'articolo 5, commi 8 e seguenti, del citato decreto interministeriale, l'INPS, a conclusione del periodo di presentazione delle domande, ha predisposto le graduatorie degli aventi diritto - distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili, come definite nella tabella C allegata al citato decreto-legge n. 228/2021 - dandone comunicazione con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.

L'Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l'accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Come previsto dall'articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, *"il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari [...]"*.

Pertanto, considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l'inserimento dei **dati di fatturazione** per le sedute confermate deve essere completato **entro e non oltre il 20 giugno 2023**. **Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d'ufficio**, per consentire l'individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l'anno 2022.

In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell'impegno delle risorse disponibili.

A seguito della validazione delle sedute sarà, quindi, possibile per l'Istituto definire l'ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l'ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

Si segnala inoltre che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Province autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Province autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.

Definito l'ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, **dalla prima settimana di luglio** i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio *on line* "Contributo sessioni psicoterapia", reperibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità > "Per malattia" > "Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" > "Utilizza il servizio", potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l'importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall'accoglimento della domanda.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale, l'Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all'INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.

Conseguentemente, sono remunerate le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziato; diversamente l'Istituto non potrà procedere al rimborso di alcuna seduta. Laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti le sedute saranno remunerate nei limiti

delle risorse trasferite all'INPS.

Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all'albo.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [supporto.bonuspsicoterapia@inps.it](mailto:supporto.bonuspsicoterapia@inps.it).

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi